

**REGOLAMENTO (CE) N. 1385/2003 DELLA COMMISSIONE
del 1º agosto 2003**

che fissa taluni quantitativi per l'importazione di banane nella Comunità per il quarto trimestre del 2003, nel quadro dei contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/2003 ⁽⁴⁾, ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità. È necessario stabilire i quantitativi disponibili per l'importazione nell'ultimo trimestre del 2003 nell'ambito dei contingenti tariffari all'importazione previsti all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93.
- (2) I quantitativi disponibili per l'importazione nell'ambito dei contingenti tariffari A/B e C per il quarto trimestre devono essere stabiliti tenendo conto, da un lato, del volume dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 e, dall'altro, dei titoli d'importazione rilasciati per i primi tre trimestri del 2003.
- (3) Poiché il presente regolamento deve essere applicabile prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il quarto trimestre del 2003, occorre prevederne l'entrata in vigore immediata.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il quarto trimestre del 2003, i quantitativi disponibili per l'importazione nell'ambito del regime dei contingenti tariffari all'importazione di banane sono fissati in allegato.

2. Per il quarto trimestre del 2003, le domande di titoli d'importazione per i contingenti tariffari A/B e C:

- a) presentate da un operatore tradizionale, non possono vertere su una quantità superiore alla differenza tra il quantitativo di riferimento che gli è stato assegnato a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati per i primi tre trimestri del 2003;
- b) presentate da un operatore non tradizionale, non possono vertere su una quantità superiore alla differenza tra il quantitativo annuo stabilito e notificato all'operatore a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati per i primi tre trimestri del 2003.

La domanda di titoli d'importazione è accompagnata da una copia del titolo o dei titoli d'importazione rilasciati all'operatore per i precedenti trimestri del 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 185 del 24.7.2003, pag. 5.